



LA FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA. RISVOLTI NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E NELL'ASSICURAZIONE

16 maggio 2024

A cura dell'Avv. Marco Croce

L'istituto della Educazione Continua in Medicina (ECM) è disciplinato dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., dal comma 357 dell'art. 2 della L. 244/2007 e dagli Accordi Stato-Regioni in materia, segnatamente da ultimo l'art. 21 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017; è prevista la necessità del conseguimento dei crediti formativi per il triennio di riferimento. Per gli anni 2023 - 2025 l'obiettivo previsto è di 150 crediti formativi ECM.

La formazione continua costituisce, nel contempo, **un diritto e un obbligo** del professionista - e del professionista sanitario in particolare - di natura sia giuridica, sia etica e deontologica; essa concerne il "patto di fiducia" con la collettività e con ciascuna persona assistita.

Tale "patto" ha per oggetto l'aderenza delle conoscenze dell'esercente l'attività sanitaria, di volta in volta considerata, rispetto ai mutamenti tecnologici o culturali scientifiche, ivi comprese le innovazioni che orientano la rimodulazione dei piani formativi e delle modalità dell'agire di ciascuna figura di Operatore della salute.

La formazione continua costituisce, nel contempo, un diritto e un obbligo del professionista - e del professionista sanitario in particolare - di natura sia giuridica, sia etica e deontologica; essa concerne il "patto di fiducia" con la collettività e con ciascuna persona assistita.

Tale "patto" ha per oggetto l'aderenza delle conoscenze dell'esercente l'attività sanitaria, di volta in volta considerata, rispetto ai mutamenti tecnologici o culturali scientifiche, ivi comprese le innovazioni che orientano la rimodulazione dei piani formativi e delle modalità dell'agire di ciascuna figura di Operatore della salute.

Cosicché, in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo permanente, il professionista non può difendersi, se non invocando precise ragioni di esonero o di esenzione ovvero cause di forza maggiore.

In tale quadro, l'articolo 38 bis inserito nella Legge n. 233 del 2021 stabilisce:

"1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina".

Sulla base delle disposizioni di legge ora richiamate, l'efficacia delle **polizze assicurative** sarà condizionata all'**assolvimento dell'obbligo formativo** individuale dell'ultimo triennio.

Pertanto, l'ordinamento giuridico stabilisce un connubio tra la formazione continua del professionista sanitario e il suo diritto a fruire di una valida copertura per la responsabilità professionale.

Siamo dinanzi alla traduzione in norma di legge dell'intento del Legislatore di salvaguardare la qualità e la sicurezza delle prestazioni, in armonia con le disposizioni della Legge n. 24/2017.

Si mira a rispondere, in tal modo, ai bisogni delle persone assistite, alle esigenze del Servizio Sanitario pubblico e privato e allo stesso sviluppo delle professioni sanitarie.

La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 1° aprile 2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell'art. 73 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, dovranno provvedere alla trasmissione del rapporto sulle partecipazioni all'Age.Na.S. e al Co.Ge.A.P.S., fatte salve eventuali ulteriori proroghe stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Sotto il **profilo assicurativo**, pertanto, l'ingiustificato mancato assolvimento dell'obbligo formativo, laddove per giunta protratto per un periodo significativo, dischiude una obiettiva fragilità della posizione del professionista sanitario e del suo dossier formativo, così da poter dare luogo a contestazioni da parte della compagnia assicuratrice con la quale in concreto è stata stipulata la polizza.

Ci si riferisce alle coperture per la responsabilità civile professionale contratte obbligatoriamente in base all'art. 10 della Legge "Gelli-Bianco" n. 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale sanitaria.

Appare evidente, dunque, come si esponga ad una eccezione di inadempimento da parte dell'assicurazione l'esercente la professione sanitaria che non abbia svolto il proprio percorso culturale e scientifico, dimostrando un attaccamento alla propria realtà professionale insufficiente o limitato, con una obiettiva manifestazione di demotivazione e di ripiegamento su di sé.

Nelle **sedi giudiziarie**, quindi, una tale condizione dell'esercente la professione sanitaria si può rivelare determinante in senso negativo, stante il venir meno della copertura da parte dell'impresa assicuratrice con cui in precedenza sia stato posto in essere il contratto assicurativo.

Del resto, la pochezza formativa della/del professionista coinvolta/o in una controversia nella veste di parte convenuta in causa, non può che rafforzare l'impeto propulsivo della parte attorea e il convincimento del CTU e del Giudice circa una eventuale responsabilità sanitaria maturata.

Nelle sedi giudiziarie, quindi, una tale condizione dell'esercente la professione sanitaria si può rivelare determinante in senso negativo, stante il venir meno della copertura da parte dell'impresa assicuratrice con cui in precedenza sia stato posto in essere il contratto assicurativo.

Del resto, la pochezza formativa della/del professionista coinvolta/o in una controversia nella veste di parte convenuta in causa, non può che rafforzare l'impeto propulsivo della parte attorea e il convincimento del CTU e del Giudice circa una eventuale responsabilità sanitaria maturata.